REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2489 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

relativo alla concessione di una deroga temporanea, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, a decorrere dalla data limite per l'uso critico di estintori portatili contenenti halon-1211 o halon-2402 per la protezione di cabine e vani equipaggio sugli aeromobili di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/590 consente gli usi critici degli halon elencati nell'allegato V fino alle date limite ivi specificate.

(2) L'allegato V del regolamento (UE) 2024/590 fissa al 31 dicembre 2025 la data limite per l'uso critico degli estintori portatili contenenti halon-1211 o halon-2402 per la protezione di cabine e vani equipaggio sugli aeromobili. Ciò significa che a decorrere da tale data sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione di tali prodotti.

(3) In base alle norme dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), gli estintori portatili ad halon non possono più essere installati sugli aeromobili il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta il 31 dicembre 2018 o dopo tale data. Tuttavia gli aeromobili per i quali detto certificato è stato rilasciato per la prima volta prima della suddetta data possono continuare a operare con tali estintori, ove consentito ai sensi della normativa dello Stato di immatricolazione.

(4) La Germania ha chiesto una deroga, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/590, per gli aeromobili immatricolati in paesi terzi e dotati di estintori portatili contenenti o il cui funzionamento dipende da halon-1211 o halon-2402 che entrano temporaneamente nell'Unione per attività di manutenzione, riparazione o revisione e poi ne escono.

(5) L'esame del caso specifico oggetto della richiesta della Germania ha confermato la non disponibilità, al momento, di alternative economicamente praticabili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/590 che consentano di effettuare la manutenzione, la riparazione o la revisione all'interno dell'Unione senza consentire l'importazione temporanea nel suo territorio, e la successiva esportazione, dell'aeromobile e, se necessario, degli estintori portatili o di parti di essi. È pertanto opportuno concedere una deroga temporanea («la deroga») dalla data limite stabilita per tale caso specifico nell'allegato V del predetto regolamento.

(6) Affinché la deroga sia efficace, il caso specifico dovrebbe includere l'importazione temporanea nell'Unione e la successiva esportazione dall'Unione dell'aeromobile in questione e, ove strettamente necessario per la manutenzione, la riparazione o la revisione dell'aeromobile, l'importazione e la fornitura all'interno dell'Unione di estintori portatili che contengono o il cui funzionamento dipende da halon-1211 o halon-2402, o parti di essi.

(7) L'assenza della deroga di cui al presente regolamento impedirebbe a tali aeromobili di essere sottoposti alle operazioni di manutenzione, riparazione o revisione necessarie per mantenere la loro aeronavigabilità nell'Unione qualora gli estintori portatili che contengono o il cui funzionamento dipende da halon-1211 o halon-2402 richiedano una sostituzione o assistenza. Un simile scenario impedirebbe di fatto ai fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e revisione dell'Unione di provvedere alla manutenzione di una parte significativa della flotta di paesi terzi esistente che rimane legittimamente dotata di tali estintori.

([1]) GU L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj.

(8) Al fine di garantire che la deroga rimanga proporzionata, essa dovrebbe applicarsi solo agli aeromobili fabbricati prima del 31 dicembre 2018.

(9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/590, gli obblighi di comunicazione devono essere inclusi nella deroga per sorvegliarne l'uso.

(10) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire la sostituzione, durante la manutenzione, la riparazione o la revisione, degli estintori portatili contenenti halon con idonee alternative prive di tale sostanza conformi alla legislazione applicabile dell'Unione e internazionale in materia di aviazione.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) 2024/590,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1. In deroga alla data limite di cui al punto 4.2 della tabella che figura nell'allegato V del regolamento (UE) 2024/590, le seguenti attività sono autorizzate fino al 31 dicembre 2030:

a) importazione temporanea nell'Unione, e successiva esportazione dalla stessa, esclusivamente ai fini della manutenzione, riparazione o revisione di aeromobili immatricolati in paesi terzi per i quali il certificato di aeronavigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2018 e che sono dotati, ove consentito dalla legislazione dello Stato di immatricolazione, di estintori portatili che contengono o il cui funzionamento dipende da halon-1211 o halon-2402;

b) se strettamente necessario per la manutenzione, la riparazione o la revisione degli aeromobili di cui alla lettera a), l'importazione nell'Unione di estintori portatili che contengono o il cui funzionamento dipende da halon-1211 o halon-2402, o parti di essi.

2. Gli estintori portatili importati a norma del paragrafo 1, lettera b), possono essere forniti a un'altra impresa solo nel caso in cui sia strettamente necessario per la manutenzione, la riparazione o la revisione degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a). Se detti estintori portatili non sono più destinati a tale uso, l'halon ivi contenuto è recuperato e rigenerato, ove possibile, conformemente al regolamento (UE) 2024/590.

3. Gli estintori portatili importati a norma del paragrafo 1, lettera b), recano un'etichetta prima della loro immissione in libera pratica che indica chiaramente che sono importati esclusivamente ai fini della manutenzione, riparazione o revisione degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2

Conservazione dei registri e comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che beneficiano della deroga conservino registri comprovanti il rispetto dell'articolo 2 per almeno cinque anni dopo il 14 novembre 2031. Detti registri riportano:

a) l'identità dell'aeromobile per il quale è stata applicata la deroga;

b) il numero di estintori portatili contenenti halon-1211 o halon-2402, o parti di essi, importati o forniti nell'Unione a norma dell'articolo 2, lettera b);

c) se del caso, i quantitativi di halon recuperati e rigenerati.

2. Entro il 30 giugno 2028 ed entro il 30 giugno 2031 gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della deroga fino al 31 dicembre 2027 e per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2030. Le informazioni si basano sui registri di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN